

Legge regionale 29 ottobre 2002 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

CAPO III

Controlli

Art. 22

(Pubblicazione ed esecutività degli atti)(1)(3)(5)

1. Gli atti dei Consorzi sono pubblicati secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia e approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.

(2)

2. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive trascorso il termine della pubblicazione.

3. Le deliberazioni soggette a controllo diventano esecutive a seguito della deliberazione di approvazione della Giunta regionale. La trasmissione all'Amministrazione regionale per l'approvazione può avvenire nelle more della pubblicazione di cui al comma 1, fatto salvo il tempestivo invio dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.

4. Le deliberazioni non soggette a controllo possono essere dichiarate immediatamente esecutive per motivate ragioni di urgenza con voto espresso dalla maggioranza dei votanti.

(4)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 54, comma 1, L. R. 11/2014

2 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 56, comma 4, L. R. 11/2014

3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 5, L. R. 11/2014

4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 5, lettera g), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.

5 Con DGR 946/2018 si prende atto che l'applicazione della contabilità economico-patrimoniale avrà effettiva decorrenza dalla predisposizione dei documenti di programmazione relativi all'anno 2020 e dalle conseguenti rilevazioni contabili che saranno eseguite dall'1 gennaio 2020.

Art. 23

(Controlli)(1)(2)(7)

1. Sono soggetti al controllo di legittimità:

a) il bilancio di esercizio;

b) il bilancio di previsione;

c) il piano dei conti di cui all'articolo 3 bis, comma 2;

d) lo Statuto consortile;

e) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne.

(4)

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

(5)

3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole. Gli atti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono trasmessi contestualmente alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

(3)(8)

4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dei Consorzi di bonifica.

6. La Giunta regionale può formulare indirizzi e raccomandazioni nei confronti dei Consorzi:

a) a seguito dell'istruttoria degli atti soggetti al controllo, con le deliberazioni di cui al comma 2;

b) a seguito delle ispezioni e delle verifiche di cui al comma 5, con deliberazione approvata su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.

(6)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 55, comma 1, L. R. 11/2014

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 5, L. R. 11/2014

3 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 7, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

4 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 5, lettera h), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.

5 Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 5, lettera i), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.

6 Comma 6 sostituito da art. 3, comma 5, lettera l), L. R. 44/2017 , con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli artt. 3, 22 e 23 della L.R. 28/2002 nella versione previgente, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.

7 Con DGR 946/2018 si prende atto che l'applicazione della contabilità economico-patrimoniale avrà effettiva decorrenza dalla predisposizione dei documenti di programmazione relativi all'anno 2020 e dalle conseguenti rilevazioni contabili che saranno eseguite dall'1 gennaio 2020.

8 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.